



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALGHERO

Via Eleonora d'Arborea n. 2 – 07041 Alghero (SS)
Centralino: 079 953174 – 079 986811 – Telefax: 079-984606 – Numero blu: 1530 – VHF Ch16
Web: www.alghero.guardiacostiera.it – E-mail: ucalghero@mit.gov.it – PEC: cp-alghero@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 54/2019

“Porto di Alghero: interdizione parte terminale del Molo di Sopraflutto”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Alghero:

- VISTO:** il verbale di “Consegna di pertinenza di demanio pubblico marittimo ad altre amministrazioni dello Stato” in data 17 febbraio 2003 con il quale sono state consegnate alla Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici Cagliari - le aree a terra ed a mare per l'esecuzione dei “Lavori di banchinamento del Molo di Sopraflutto ed escavo della secca delle Murge”;
- VISTA:** l'Ordinanza n.07/2004, in data 21.02.2004, di questo Comando che disciplina i “Lavori di banchinamento del Molo di Sopraflutto ed escavo della secca delle Murge” a cura dell'impresa appaltatrice RESEARCH s.p.a.;
- CONSIDERATO:** che l'area interessata dai lavori risulta essere, all'attualità, ancora in consegna alla Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici Cagliari e, pertanto, è da considerarsi area di cantiere;
- VISTA:** l'Ordinanza n.64/2011, in data 28.09.2011, di questo Comando con la quale è stato interdetto sia il molo di sopraflutto del porto di Alghero alla circolazione pedonale/veicolare e sia la banchina associata al molo per quanto attiene all'ormeggio di qualsiasi tipologia di unità;
- RITENUTO NECESSARIO:** nelle more della riconsegna delle aree ed alla luce delle sopraggiunte criticità strutturali del manto stradale e del banchinamento palesatesi negli anni, adottare dei provvedimenti maggiormente specifici a salvaguardia della pubblica incolumità, della sicurezza degli accosti e della navigazione in generale;
- VISTI:** gli artt. 2,17, 28, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento d' Esecuzione;

ORDINA

Art. 1

Nel molo di sopraflutto del porto di Alghero e nell'inclusa banchina ivi costruita, a partire dalla rampa di accesso e per tutta la sua estensione, (meglio evidenziata nell'allegato stralcio planimetrico che costituisce parte integrante della presente ordinanza) è vietato l'accesso, la sosta e la circolazione di qualsiasi veicolo. I veicoli in sosta nell'area portuale individuata verranno immediatamente rimossi.

Nella stessa area è, altresì, vietato l'accesso ed il transito pedonale.

Art. 2

Nello specchio acqueo immediatamente adiacente la nuova banchina del molo di sopraflutto del porto di Alghero, per tutta la sua estensione meglio evidenziata nella planimetria allegata, è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità (traffico, pesca e diporto), salvo diversa indicazione dell'Autorità Marittima.

Art.3

Fermo restando lo stato dei luoghi, non sono soggetti al divieto di cui agli articoli precedenti gli uomini ed i mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e delle ulteriori Amministrazioni dello Stato che, per concreti motivi strettamente legati ai propri compiti istituzionali, abbiano necessità di accedere all'interno dell'area individuata.

Art.4

I trasgressori delle norme contenute nella presente ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o diverso illecito amministrativo, ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 650 del Codice Penale, nonché, se alla condotta di un' unità da diporto, ai sensi all'art. 53 del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171 e ss.mm.e ii..

I trasgressori saranno, altresì, ritenuti responsabili in sede civile e penale dei danni eventualmente arrecati dal loro illecito comportamento.

È da ritenersi manlevata l'Autorità Marittima da ogni responsabilità conseguente al mancato rispetto delle norme della presente Ordinanza e di ogni altra normativa vigente applicabile, nonché da responsabilità derivanti da potenziali conseguenze connesse con l'accesso all'area individuata in forza delle fattispecie richiamate nel precedente art. 3.

Art. 5

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- affissione all'albo di questo Ufficio;
- trasmissione a tutti gli Enti/Amministrazioni interessate;
- inserimento nella sezione "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/alghero>;
- invio a operatori portuali, cooperative di pesca, sodalizi e circoli nautici con l'obbligo di darne conoscenza ai propri associati nonché ristoranti ed esercizi commerciali presenti in ambito portuale per darne conoscenza ai propri clienti ed all'utenza interessata.

L'ordinanza n. 64/2011, in data 28.09.2011, di questo Comando è da ritenersi abrogata.

Alghero, 15.09.2019

IL COMANDANTE
F.to T.V. (CP) Pierclaudio MOSCOGIU



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALGHERO

Via Eleonora d'Arborea n. 2 – 07041 Alghero (SS)
Centralino: 079 953174 – 079 986811 – Telefax: 079-984606 – Numero blu: 1530 – VHF Ch16
Web: www.alghero.guardiacostiera.it – E-mail: ucalghero@mit.gov.it – PEC: cp-alghero@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 54/2019

“Porto di Alghero: interdizione parte terminale del Molo di Sopraflutto”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Alghero:

- VISTO:** il verbale di “Consegna di pertinenza di demanio pubblico marittimo ad altre amministrazioni dello Stato” in data 17 febbraio 2003 con il quale sono state consegnate alla Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici Cagliari - le aree a terra ed a mare per l'esecuzione dei “Lavori di banchinamento del Molo di Sopraflutto ed escavo della secca delle Murge”;
- VISTA:** l'Ordinanza n.07/2004, in data 21.02.2004, di questo Comando che disciplina i “Lavori di banchinamento del Molo di Sopraflutto ed escavo della secca delle Murge” a cura dell'impresa appaltatrice RESEARCH s.p.a.;
- CONSIDERATO:** che l'area interessata dai lavori risulta essere, all'attualità, ancora in consegna alla Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici Cagliari e, pertanto, è da considerarsi area di cantiere;
- VISTA:** l'Ordinanza n.64/2011, in data 28.09.2011, di questo Comando con la quale è stato interdetto sia il molo di sopraflutto del porto di Alghero alla circolazione pedonale/veicolare e sia la banchina associata al molo per quanto attiene all'ormeggio di qualsiasi tipologia di unità;
- RITENUTO NECESSARIO:** nelle more della riconsegna delle aree ed alla luce delle sopraggiunte criticità strutturali del manto stradale e del banchinamento palesatesi negli anni, adottare dei provvedimenti maggiormente specifici a salvaguardia della pubblica incolumità, della sicurezza degli accosti e della navigazione in generale;
- VISTI:** gli artt. 2,17, 28, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento d' Esecuzione;

ORDINA

Art. 1

Nel molo di sopraflutto del porto di Alghero e nell'inclusa banchina ivi costruita, a partire dalla rampa di accesso e per tutta la sua estensione, (meglio evidenziata nell'allegato stralcio planimetrico che costituisce parte integrante della presente ordinanza) è vietato l'accesso, la sosta e la circolazione di qualsiasi veicolo. I veicoli in sosta nell'area portuale individuata verranno immediatamente rimossi.

Nella stessa area è, altresì, vietato l'accesso ed il transito pedonale.

Art. 2

Nello specchio acqueo immediatamente adiacente la nuova banchina del molo di sopraflutto del porto di Alghero, per tutta la sua estensione meglio evidenziata nella planimetria allegata, è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità (traffico, pesca e diporto), salvo diversa indicazione dell'Autorità Marittima.

Art.3

Fermo restando lo stato dei luoghi, non sono soggetti al divieto di cui agli articoli precedenti gli uomini ed i mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e delle ulteriori Amministrazioni dello Stato che, per concreti motivi strettamente legati ai propri compiti istituzionali, abbiano necessità di accedere all'interno dell'area individuata.

Art.4

I trasgressori delle norme contenute nella presente ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o diverso illecito amministrativo, ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 650 del Codice Penale, nonché, se alla condotta di un' unità da diporto, ai sensi all'art. 53 del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171 e ss.mm.e ii..

I trasgressori saranno, altresì, ritenuti responsabili in sede civile e penale dei danni eventualmente arrecati dal loro illecito comportamento.

È da ritenersi manlevata l'Autorità Marittima da ogni responsabilità conseguente al mancato rispetto delle norme della presente Ordinanza e di ogni altra normativa vigente applicabile, nonché da responsabilità derivanti da potenziali conseguenze connesse con l'accesso all'area individuata in forza delle fattispecie richiamate nel precedente art. 3.

Art. 5

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- affissione all'albo di questo Ufficio;
- trasmissione a tutti gli Enti/Amministrazioni interessate;
- inserimento nella sezione "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/alghero>;
- invio a operatori portuali, cooperative di pesca, sodalizi e circoli nautici con l'obbligo di darne conoscenza ai propri associati nonché ristoranti ed esercizi commerciali presenti in ambito portuale per darne conoscenza ai propri clienti ed all'utenza interessata.

L'ordinanza n. 64/2011, in data 28.09.2011, di questo Comando è da ritenersi abrogata.

Alghero, 15.09.2019

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Pierclaudio MOSCOGIURI



